

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**  
**"DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE -**  
**Distretto Turistico della Regione Siciliana"**

**Articolo 1 - Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "Distretto Turistico Sicilia Occidentale - Distretto Turistico della Regione Siciliana" con sede a Trapani. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano principalmente nell'ambito della Regione Siciliana, nonché in ambito nazionale ed internazionale.

La Fondazione assicura la adeguata partecipazione del soggetto privato, non inferiore al 30% della compagine sociale, come previsto dagli articoli 5 e 8 del Decreto Assessoriale numero 4 del 16 febbraio 2010.

**Articolo 2 - Scopi**

La Fondazione si propone i seguenti scopi:

- redigere un programma annuale e pluriennale seguendo le linee guida predefinite, sullo sviluppo turistico dell'area, coordinando le strategie e le azioni con gli attori territoriali coinvolti;
- progettare ed attuare attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese agenti nella costruzione dei club di prodotto territoriali;
- ottimizzare l'uso delle risorse del territorio secondo una logica di integrazione;
- sostenere le attività ed i processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche nell'ambito della promo-commercializzazione per distretto e per club di prodotto;
- armonizzare e coordinare i diversi interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione ed alla specializzazione dell'offerta turistica delle aree urbane, costiere ed interne.
- sostenere la diffusione dell'innovazione a supporto dei prodotti turistici territoriali, migliorandone la gestione ed il servizio al turista.
- programmare e supportare interventi formativi e di specializzazione delle conoscenze del personale delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
- definire e gestire il marchio territoriale e di club di prodotto;
- creare e curare il funzionamento delle filiere produttive legate alla spesa turistica.

La Fondazione, inoltre:

- promuove, nell'ambito delle linee programmatiche fissate dalla Regione Sicilia, la collaborazione e l'integrazione progettuale con gli altri Distretti Turistici riconosciuti;
- valorizza il ruolo delle comunità locali ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile mediante l'elaborazione di programmi strategici e sinergici di sviluppo e dei relativi progetti attuativi;
- promuove e coordina la collaborazione tra i soci e gli organismi pubblici e privati in qualunque modo interessati, sostenendo le imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alla medie, piccole e micro imprese;
- promuove l'immagine unitaria e complessiva del turismo riferita all'area territoriale di riferimento del Distretto Turistico Sicilia Occidentale - Distretto Turistico della Regione Siciliana, promuovendo, in collaborazione con la Regione Sicilia, l'immagine sui mercati nazionali ed internazionali;
- esercita e gestisce le attività funzionali, correlate e connesse al perseguimento dell'oggetto sociale;

- svolge attività editoriale curando direttamente o indirettamente la pubblicazione e diffusione di materiale promozionale;
- esercita il coordinamento dell'informazione turistica nell'area di riferimento;
- svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
- realizzare attività a supporto dei soci rispetto all'oggetto sociale dato;
- esercita ogni altra attribuzione che possa essere utile per il perseguimento dell'oggetto sociale.

### **Articolo 3 - Attività direttamente connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
  - stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
  - partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  - promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
  - usufruire di contributi dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente ed istituzione nazionale ed internazionale, senza limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché di tutte le agevolazioni previste dalla legge;
  - usufruire di contributi e donazioni da parte di persone fisiche e giuridiche;
  - svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali che si rendessero necessarie o semplicemente utili al suddetto fine;
  - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 4 - Vigilanza**

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

### **Articolo 5 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

## **Articolo 6 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori, dai Partecipanti e dai partner strategici.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Articolo 7 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 01 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso.

Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti devono essere depositati presso la sede sociale a disposizione di tutti i Fondatori nei dieci giorni precedenti la data fissata per l'assemblea di approvazione.

Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta dell'Assemblea in cui è stato approvato, dovrà essere trasmesso, insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, ai competenti organi di vigilanza.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega, dal Coordinatore del Comitato Tecnico e dal Responsabile Amministrativo in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Articolo 8 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

## **Articolo 9 - Fondatori**

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza di due terzi dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.

## **Articolo 10 - Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo (annuale o pluriennale) che verrà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla qualità e quantità dell'apporto.

Gli interessati potranno richiedere al Consiglio d'Amministrazione di valutare il proprio contributo di attività in rete ai fini della propria partecipazione alla Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione deciderà tenendo conto della continuità e qualità dell'attività svolta, sentito il parere del Comitato Tecnico.

Ove il Consiglio di Amministrazione voglia esprimere decisione difforme da tale parere, la decisione dovrà essere motivata.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.

La categoria delle persone fisiche o giuridiche pubbliche o private che saranno ammesse a in qualità di "Partecipanti", è un insieme chiuso, univocamente determinato dal complesso degli operatori privati e pubblici operanti nella filiera turistico ricettiva e nei settori ad essa collegati, operanti sull'ambito territoriale di riferimento del Distretto Turistico.

## **Articolo 11 – Sostenitori e partner strategici**

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, nella misura, superiore a quella prevista per i "Partecipanti", che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

La categoria delle persone fisiche o giuridiche pubbliche o private che saranno ammesse a in qualità di "Sostenitori", è un insieme chiuso, univocamente determinato dal complesso degli operatori privati e pubblici operanti nella filiera turistico ricettiva e nei settori ad essa collegati, operanti sull'ambito territoriale di riferimento del Distretto Turistico.

Possono assumere la qualifica di partner strategici, previa richiesta accettata dal Consiglio di Amministrazione, i Comuni ed altri enti pubblici aderenti ad altro Distretto turistico territoriale nonché imprenditori e liberi professionisti e/o persone giuridiche pubbliche o private che in via non sporadica, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, intendono attivare sinergie con le strategie poste in essere dalla Fondazione ovvero con singoli progetti dalla stessa attivati.

In sede di richiesta dovranno essere specificati progetti e/o strategie di riferimenti per l'attivazione della partnership strategica ed il periodo di tempo di durata della stessa.

I partner strategici non assumono la qualifica di membri della Fondazione e contribuiscono alla gestione della Fondazione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I partner strategici hanno diritto:

- ad avere notizie sull'andamento delle attività inerenti le strategie e/o i progetti attivati in sinergia con la Fondazione;
- a far pervenire osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei soci;
- a partecipare, in qualità di auditori, alle adunanze dell'Assemblea.
- ad eleggere un proprio rappresentante cui sarà comunicato l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parteciparvi in qualità di auditore e senza diritti di voto.

## **Articolo 12 - Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti o dei Sostenitori per i seguenti motivi:

1. grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
2. morosità;
3. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
4. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
5. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
6. gravi e reiterate violazioni del regolamento organizzativo.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con otto mesi di preavviso; tuttavia, in caso di modifica statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

L'esclusione o il recesso non determina alcun diritto alla restituzione delle quote versate o alla liquidazione di quote del patrimonio.

## **Articolo 13 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Tecnico;
- d) l'Assemblea;
- e) il Revisore dei Conti;

La titolarità di organi monocratici e/o la partecipazione agli organi collegiali della Fondazione, sia tecnici che di amministrazione, ad eccezione del Coordinatore del Comitato Tecnico e del Revisore dei conti, è onorifica; essa dà luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

La prima nomina degli organi della Fondazione avverrà in sede di costituzione.

## **Articolo 14 - Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da:

- Presidente della CCIAA di Trapani o suo delegato,
- Presidente dell'Associazione Industriali della Provincia di Trapani o suo delegato,
- numero sei Sindaci dei Comuni fondatori nominati dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni fondatori, previa autodeterminazione di appositi criteri, o loro delegati,
- numero uno rappresentante dei Sostenitori eletto dall'assemblea dei sostenitori,
- numero uno rappresentante dei Partecipanti eletto dall'assemblea dei partecipanti.

Qualora il numero dei Sostenitori e/o il numero dei Partecipanti superassero rispettivamente le cinquanta e le cinquecento unità, essi potranno nominare ciascuno due rappresentanti nel Consiglio d'Amministrazione.

I rappresentanti nel Consiglio d'Amministrazione aumenteranno di una unità rispettivamente ogni cinquanta Sostenitori o cinquecento Partecipanti fino ad un massimo di cinque rappresentanti ognuno.

Qualora il contributo o il valore del bene conferito dal Sostenitore sia superiore a cinquantamila euro, egli avrà diritto ad un suo rappresentante nel Consiglio d'Amministrazione, senza tuttavia poter partecipare alla votazione del rappresentante dei Sostenitori nel loro insieme.

Qualora il numero dei rappresentanti in Consiglio d'Amministrazione dei Sostenitori con quota maggiore di cinquantamila euro superino le cinque unità, lo stesso Consiglio d'Amministrazione avrà facoltà di stabilire un numero massimo di tali rappresentanti, disciplinandone le modalità di elezione.

In ragione dell'importanza della partnership l'Assemblea dei soci potrà assegnare ai partners strategici fino ad un massimo di due rappresentanti in Consiglio di Amministrazione in aggiunta ai membri infra indicati.

I componenti del Consiglio restano in carica secondo quanto qui di seguito disposto:

- i componenti eletti dall'Assemblea restano in carica per tre esercizi sino all'approvazione del rendiconto del terzo esercizio;
- i componenti nominati dai Comuni, dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani e dalla Camera di Commercio restano in carica fino a quanto dura il mandato dei rispettivi organi che hanno provveduto alla loro nomina;
- gli altri componenti restano in carica per tre esercizi sino all'approvazione del rendiconto del terzo esercizio, fatta salva l'eventuale decadenza dei rappresentanti dei Sostenitori di cui al comma 4 del presente articolo, per il venir meno di tale qualifica.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare lo schema di bilancio di previsione e di rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea;
- fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti e dei Sostenitori e stabilire i criteri e le modalità per la valutazione degli apporti in attività o in beni materiali o immateriali nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto;
- nominare i Fondatori di cui all'articolo 9;
- attribuire la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché agli enti di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio provvede, a maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Fondatori, a:

- nominare il Presidente ed un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti nei limiti di cui all'articolo 7 del presente Statuto. Il Consiglio ha potestà regolamentare nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto in merito alle modalità di gestione della Fondazione e di ammissione di Partecipanti e Sostenitori. Ha, inoltre, potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed, in particolare, di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

### **Articolo 15 - Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviato almeno

con tre giorni di preavviso. Per comprovati casi di urgenza la convocazione può essere inviata con un preavviso di ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

### **Articolo 16 - Presidente**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione ed unitamente al Coordinatore del Comitato Tecnico detto comitato.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le funzioni sono svolte dal vice Presidente.

### **Articolo 17 - Comitato Tecnico**

Al fine di supportare il Consiglio di Amministrazione è istituito il Comitato Tecnico, quale organo di proposta e consulenza.

Il Comitato Tecnico è composto dai tecnici indicati e messi a disposizione, assumendosene gli oneri eventualmente connessi, dai singoli soci fondatori sulla base delle rispettive esperienze professionali, rispetto alle attività svolte dal socio o comunque rispetto alle tematiche turistiche o comunque connesse allo sviluppo economico, documentate da curriculum vitae che ogni socio rimette al Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato Tecnico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. I Componenti nominati comporranno il Comitato e saranno coordinati da un Coordinatore.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico dovrà essere individuato a seguito di procedura di evidenza pubblica. I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Tecnico si riunisce, previa convocazione da parte del Coordinatore e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno quattro volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il Coordinatore ritenga di riunirlo o ne facciano richiesta almeno due membri del Comitato stesso, specificando gli argomenti da trattare.

Al Comitato Tecnico sono attribuiti i seguenti compiti di proposta e consulenza al Consiglio di Amministrazione nelle seguenti tematiche:

- pianificazione e programmazione dei progetti e delle attività in cui è coinvolta la Fondazione;
- valutazione sulla fattibilità tecnica, economico e finanziaria dei progetti e delle attività messe in campo o partecipate dalla Fondazione;
- valutazione in merito alla rispondenza con gli strumenti di pianificazione territoriale relativi all'area di intervento;
- valutazioni in ordine all'uso del Marchio del Distretto e del relativo Regolamento;

- verifica la buona e rapida esecuzione degli interventi, secondo quanto specificato dal relativo cronoprogramma;
- controlla la garanzia del parametro di complementarietà, evitando la duplicazione e/o sovrapposizione dei finanziamenti sullo stesso investimento o sulla stessa iniziativa e garantendo la integrazione fra più attività, della Fondazione, dei soci, di altri soggetti pubblici e privati che operano in maniera collaterale.

### **Articolo 18 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai Partecipanti, dai Sostenitori e dagli eventuali Partecipanti Onorari e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Essa deve essere convocata dal Presidente quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Partecipanti ovvero almeno la metà dei Sostenitori. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. All'Assemblea spetta il compito di eleggere i membri nel Consiglio d'Amministrazione in rappresentanza dei Partecipanti e dei Sostenitori, scegliendoli rispettivamente tra i Partecipanti e tra i Sostenitori. I rappresentanti eletti dall'Assemblea decadono al venir meno della loro qualifica di Partecipante o di Sostenitore. In tal caso, l'Assemblea provvede a sostituirli con una nuova elezione. All'Assemblea spetta inoltre il compito di approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario e di nominare il Revisore dei Conti il cui eventuale compenso sarà deciso secondo le tariffe professionali vigenti e le disponibilità economiche della Fondazione sentito il Coordinatore del Comitato tecnico. L'Assemblea disciplina, con un proprio regolamento interno, modalità, procedure e tempi di convocazione ai sensi del secondo comma del presente articolo, le modalità di elezione dei suddetti rappresentanti e del Revisore dei Conti, la durata del loro mandato, la loro revoca ed eventuali decadenze ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente articolo. Il regolamento in questione sarà opportunamente portato a conoscenza di Partecipanti e Sostenitori. L'Assemblea formula indirizzi, pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

### **Articolo 19 - Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti, che dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

### **Articolo 20 - Foro Competente**

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Trapani.

### **Articolo 21 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

### **Articolo 22 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.